

FISCO E TRIBUTI

Commissione Tributaria Regionale di Roma , sentenza n. 6218 del 19 ottobre 2016 - Benefici prima casa

I benefici fiscali legati alla dimora abituale spettano al contribuente indipendentemente dalla sua residenza anagrafica.



Secondo la CTR, che conferma un orientamento consolidato, il requisito fondamentale per l'ottenimento delle agevolazioni previste per l'abitazione principale non è la residenza anagrafica del contribuente, bensì la circostanza che quest'ultimo abiti in modo stabile e abituale in un certo immobile.

Tale circostanza può essere comprovata mediante specifica documentazione, nel caso di specie rappresentata dai bollettini relativi alle utenze per la fornitura di servizi essenziali (luce e gas), nonché, più in generale, da tutto quanto dimostri che il contribuente voglia ricevere le comunicazioni che lo riguardano all'indirizzo dell'abitazione in cui dimora (nel caso specifico, il contribuente dimostrava di ricevere l'accredito della pensione nel comune in cui si trovava l'immobile).

Fonte: Contabilità finanza e tributi del 01/02/2017

Autore: Matteo Barbero